

Accesso da parte del tecnico dimissionario dei lavori di ristrutturazione di un immobile alla relativa documentazione urbanistica

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 giugno 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del sig. con riferimento ad una vicenda che personalmente lo coinvolge nella dedotta qualità di controinteressato all'accesso.

Il sig. lamenta infatti che nel 2015 il Comune di consegnava al geometra – che *medio tempore* aveva rinunciato all'incarico professionale affidatogli dal – documentazione relativa ad una propria pratica edilizia. Eccepisce infatti l'estraneità del geometra alla documentazione richiesta e la mancanza di titolarità in capo allo stesso di un interesse diretto e concreto all'accesso, lamentando altresì la mancanza di qualsivoglia notifica nei propri confronti, in qualità di controinteressato all'accesso.

Il sig. si è rivolto alla Commissione in data 14 marzo 2017 formulando una richiesta di parere in ordine alla legittimità dell'accesso consentito dalla amministrazione al geometra

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Lo strumento che l'art. 12 del DPR 184/2006 mette a disposizione del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso è quello del "ricorso" alla scrivente Commissione, nel rispetto delle forme, dei termini e degli oneri di allegazione previsti dal medesimo decreto e dalla legge 241/90.

Una richiesta di parere non può assolvere, pertanto, a tale medesima finalità – quella cioè di ottenere dalla Commissione per l'accesso una pronuncia sulla legittimità, nel caso del controinteressato, dell'accesso consentito dalla amministrazione: in tal modo risulterebbero, peraltro, aggirate le norme procedurali sul ricorso poste dalla legge. Nel caso di specie infatti l'istanza alla Commissione sarebbe oltremodo tardiva essendo stata presentata ben oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla concessione dell'accesso da parte della amministrazione.

La Commissione per l'accesso evidenzia, inoltre, di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell'attività a questa richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata legge.

Ulteriori compiti consultivi sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *"Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:*

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;"

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *“Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.”*

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, il parere richiesto esula dalla funzione consultiva della Commissione che non può essere svolta su richiesta di privati cittadini.